



## **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO**

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE  
DELLA FONDAZIONE IN DATA 27 OTTOBRE 2014  
E MODIFICATO IN DATA 26 SETTEMBRE 2016

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **TITOLO I**

##### **PRINCIPI GENERALI**

*Art. 1 Principi Generali*

*Art. 2 Territorio*

#### **TITOLO II**

##### **ATTIVITÀ DEGLI ORGANI**

*Art. 3 Collaborazione*

*Art. 4 Consiglio Generale*

*Art. 5 Consiglio di Amministrazione*

*Art. 6 Struttura operativa*

#### **TITOLO III**

##### **STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

*Art. 7 Documenti di programmazione*

*Art. 8 Programma pluriennale di attività (PPA)*

*Art. 9 Documento programmatico previsionale (DPP)*

#### **TITOLO IV**

##### **DESTINATARI**

*Art. 10 Destinatari degli interventi*

#### **TITOLO V**

##### **MODALITÀ OPERATIVE**

*Art. 11 Progetti propri della Fondazione*

*Art. 12 Progetti di terzi*

*Art. 13 Ulteriori modalità operative*

#### **TITOLO VI**

##### **ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO**

*Art. 14 Istruttoria*

*Art. 15 Criteri per la valutazione delle richieste*

*Art. 16 Procedure deliberative*

*Art. 17 Erogazione dei contributi*

*Art. 18 Revoca dei contributi*

*Art. 19 Monitoraggio e valutazione risultati*

#### **TITOLO VII**

##### **PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA**

*Art. 20 Pubblicità della documentazione istituzionale*

*Art. 21 Norma transitoria*

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 quinto comma dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione e stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statuari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 Principi generali**

La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento nell'ambito dei settori di interventi periodicamente individuati dal Consiglio Generale dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio Generale.

Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue l'obiettivo di stabilizzare le erogazioni nel tempo.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito (fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7 comma 3 bis del decreto legislativo 153/99) e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- b) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti e iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti;
- c) l'erogazione di contributi mirati a favorire attività di Istituzioni di particolare rilievo ed eccellenza nel territorio;
- d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

#### **Art. 2 Territorio**

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio ove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Fano e anche in altri ambiti territoriali con il coordinamento dell'A.C.R.I. o della Consulta delle Fondazioni Casse di Risparmio Marchigiane.

### **TITOLO II ATTIVITÀ DEGLI ORGANI**

#### **Art. 3 Collaborazione**

Gli Organi statuari cooperano tra loro in un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statuarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

#### **Art. 4 Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione: ne determina gli obiettivi, i programmi e le priorità e ne verifica i risultati.

A tale fine il Consiglio Generale esercita le attribuzioni previste dall'art.18 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

- a) approva il programma pluriennale di attività individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
- d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta;
- f) può istituire gruppi di lavoro o di studio temporanei o permanenti con poteri consultivi determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e, su conforme parere del Collegio dei Revisori, le eventuali indennità dei loro componenti.

#### **Art. 5 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale.

Conformemente alle previsioni statuarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

- a) fornisce al Consiglio Generale le informazioni e i dati necessari per la predisposizione del programma pluriennale di attività;
- b) predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile al Consiglio Generale;
- c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
- d) predispone relazioni, con cadenza almeno semestrale, sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale per il Consiglio Generale;
- e) può istituire commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità.

#### **Art. 6 Struttura operativa**

La struttura operativa, coordinata dal Segretario generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che, su disposizione del Consiglio di Amministrazione, nel merito delle attività realizzate.

### **TITOLO III STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

#### **Art. 7 Documenti di programmazione**

L'attuazione delle finalità statutarie è assicurata dall'adozione da parte del Consiglio Generale del Programma pluriennale di attività e del Documento programmatico previsionale predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di raccogliere elementi utili per la definizione dei Documenti di programmazione, la Fondazione promuove preliminari incontri a cui partecipano i componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, e, se costituiti, dei Gruppi di lavoro, nonché, se chiamati, personalità e rappresentanti di enti e istituzioni operanti nel territorio di riferimento. Sempre ai fini della programmazione la Fondazione procede anche mediante audizioni, studi ed indagini volti a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto, l'Assemblea dei soci è chiamata a formulare pareri non vincolanti sui Documenti di programmazione dell'attività istituzionale.

#### **Art. 8 Programma pluriennale di attività**

Il Programma pluriennale di attività contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

Nel Programma pluriennale di attività sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Sulla base della rendicontazione periodica circa l'attività svolta, il Programma pluriennale di attività viene sottoposto a verifica al fine di riscontrarne il grado di implementazione

#### **Art. 9 Documento programmatico previsionale**

Il Documento programmatico previsionale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del Programma pluriennale di attività.

Il documento programmatico previsionale viene approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

In occasione della approvazione del Documento programmatico previsionale, il Consiglio Generale procede alla verifica della attualità delle previsioni del Programma pluriennale di attività e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico previsionale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione

domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

## **TITOLO IV DESTINATARI**

### **Art. 10 Destinatari degli interventi**

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Gli enti privati devono essere, di norma, costituiti per atto pubblico o registrato, o scrittura privata autenticata. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste provenienti da:

- a) società commerciali e da organizzazioni i cui statuti e/o atti costitutivi contemplino finalità di lucro;
- b) persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di borse di studio o di ricerca da assegnare in ogni caso tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni;
- c) partiti o movimenti politici;
- d) organizzazioni sindacali o di categoria;
- e) associazioni sportive di natura sia professionale sia dilettantistica.

Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

## **TITOLO V MODALITÀ OPERATIVE**

### **Art. 11 Progetti propri della Fondazione**

La Fondazione può realizzare progetti ed iniziative proposti ed elaborati dai suoi Organi, nel rispetto e in applicazione di quanto formulato nei Documenti di programmazione. Può predisporre eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

La Fondazione può inoltre prevedere la destinazione di somme di limitato importo per la realizzazione di piccoli interventi non legati, per la loro dimensione, ad una specifica programmazione, ma in ogni caso riconducibili ai settori di attività individuati nei documenti di programmazione.

## **Art. 12 Progetti di terzi**

La Fondazione finanzia progetti e iniziative di terzi nell'ambito dei programmi di attività previsti nei Documenti programmatici previsionali.

Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
- b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
- d) impegno per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;
- e) deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Per la presentazione delle richieste è disponibile apposita modulistica presso la sede della Fondazione e sul suo sito Internet.

La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso richiedente, per titoli diversi o allo stesso titolo, non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

## **Art. 13 Ulteriori modalità operative**

Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

## **TITOLO VI ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO**

## **Art. 14**

### **Istruttoria**

Le procedure istruttorie, con la verifica degli aspetti formali dell'istanza, tengono conto delle caratteristiche dei proponenti, dell'entità delle richieste e degli ambiti di intervento.

Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta gli Uffici provvedono a richiederne opportuna integrazione; possono altresì richiedere ulteriore documentazione che si renda necessaria ai fini di una migliore valutazione del progetto o dell'iniziativa.

Terminata l'istruttoria, le istanze complete sotto il profilo formale vengono sottoposte dal Segretario Generale al Presidente che formula le proposte al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni.

## **Art. 15**

### **Criteri per la valutazione delle richieste**

La scelta dei progetti e delle iniziative di soggetti terzi avviene alla luce della loro rispondenza alle linee programmatiche inserite nel Documento previsionale e tenendo altresì conto:

- della capacità di lettura del bisogno, dell'adequatezza e dell'efficacia della soluzione proposta;
- della sostenibilità e fattibilità economica;
- della coerenza del progetto con riguardo ai mezzi per raggiungere gli obiettivi preposti;
- dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- dei profili innovativi del progetto o iniziativa in termini di risposta al bisogno, modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- delle caratteristiche dei soggetti proponenti in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di analoghi progetti o iniziativa, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta.

I soggetti che hanno proposto progetti o iniziative possono richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche.

## **Art. 16**

### **Procedure deliberative**

Al Consiglio di Amministrazione è riservato il compito deliberativo in ordine alle proposte formulate dal Presidente.

In presenza di progetti caratterizzati da un elevato grado di specializzazione e complessità il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può istituire ed avvalersi di specifiche Commissioni consultive composte anche di esperti esterni, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, con funzione di consulenti sia per la valutazione, sia per l'eventuale verifica dello stato di realizzazione.

I richiedenti sono informati dell'esito delle procedure.

## **Art. 17**

### **Erogazione dei contributi**

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata.

Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; anche in tal caso la liquidazione è quantificata sulla base delle spese rendicontate, ferma restando la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa. Ogni variazione della finalità e/o del contenuto economico del progetto finanziato deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Non sono consentite modalità di erogazione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

#### **Art. 18**

##### **Revoca dei contributi**

Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- il progetto o l'iniziativa non si realizzano entro dodici mesi dalla concessione del contributo o entro il termine previsto nella delibera di accoglimento;
- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati. In questo caso il Consiglio di Amministrazione potrà disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto.

Nel caso di situazioni particolari la cui realizzazione supera i dodici mesi previsti, il Consiglio di Amministrazione, dietro motivata richiesta del beneficiario, può prorogare la data di scadenza.

#### **Art. 19**

##### **Monitoraggio e valutazione risultati**

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della rilevanza del progetto, può disporre la verifica dello stato di avanzamento, controlli finalizzati al monitoraggio ed all'impiego corretto dei contributi, nonché la valutazione dei risultati conseguiti.

### **TITOLO VII**

#### **PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA**

#### **Art. 20**

##### **Pubblicità della documentazione istituzionale**

Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Programma pluriennale di attività, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di esercizio ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

#### **Art. 21**

##### **Norma transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.